

Le responsabilità professionali e le coperture assicurative delle Professioni Tecniche



Agenda

- I rischi delle professioni tecniche
- La polizza Responsabilità Civile
- La polizza Tutela Legale

I rischi della professione tecnica

Maggiore attenzione dei media

CORRIERE DELLA SERA.it Roma/Cronache

Home Cronaca Politica Tempo libero Arte e cultura Serate Roman

Corriere Della Sera > Roma > Colpiti

VIA PARIDE STEFANINI

Colpito da una t muore operaio i

*L'incidente all'Eur, al
progettato da Renzo
colpo*

CORRIERE DELLA SERA.it

Home Opinioni CorriereTV Econon

CRONACHE POLITICA ESTERI CULTUR

» Corriere della Sera > Cronache > In

GIOVANE CADE NEL POZZO DELLA DI

Incidenti nei ca

In un giorno 6

Il più grave sull'auto

*metriUn'altra vittima in provincia di Perugia, dove un
giovane operaio è stato schiacciato da un carropon*

CORRIERE DELLA SERA.it

Archivio

Home Opinioni CorriereTV Economia Salute Scienze Sport Motori Viaggi 27ora Informazione locale Cucina

PRIMA PAGINA E-DICOLA EDIZIONI LOCALI ARCHIVIO INIZIATIVE IN EDICOLA ABBONAMENTI QUOTIDIANO ORE 7 FONI

» Corriere della Sera > Archivio > Incidente nel cantiere MM3 Operaio cade su palo, è grave

CORRIERE DELLA SERA

A A    

VIA COMASINA

Incidente nel cantiere MM3 Operaio cade su palo, è grave

Un operaio che stava effettuando dei lavori per conto di una ditta di pulizie in un cantiere della Metropolitana Tre è rimasto ferito, ieri mattina, in via Comasina, a Milano. L'uomo, un portoghese di 47 anni, è in condizioni gravi. Secondo quanto riferito dalla polizia e dal 118 l'operaio, assunto con un contratto regolare, mentre lavorava ha perso l'equilibrio ed è caduto all'indietro, finendo trafitto da un tondino in ferro che sporgeva da un pilone di cemento. È stato il ferro a ferirlo,

I rischi della professione tecnica

Cosa può accadere?

Quotidianamente il professionista si trova a fronteggiare:

- l'evoluzione continua degli emendamenti normativi e di legge sempre più di difficile interpretazione
- le scadenze sempre più stringenti
- la pressione dei clienti
- la mancanza di tempo e di occasioni per confrontarsi



Sotto pressione anche il miglior professionista può sbagliare

I rischi della professione tecnica

Cosa deve sapere il professionista

Quali sono le competenze necessarie oggi al professionista?

- Conoscenze teoriche, tecniche ed operative
- Conoscenza degli aspetti fiscali
- Conoscenza degli aspetti previdenziali

Ma anche.....

**Conoscenza dei rischi legati alla sua professione
e degli strumenti per tutelarsi bene**

I rischi della professione tecnica

La tutela del patrimonio

Aumento del contenzioso negli ultimi anni, dovuto tra l'altro a:

- ampliamento responsabilità del prestatore d'opera intellettuale
- **atteggiamento** maggiormente **critico** dei clienti
- **maggiore esposizione al rischio** dovuta al particolare momento economico
- aumento delle **competenze** (*ad esempio 81/08*)
- **primo responsabile** anche danni storicamente attribuiti alle imprese

Rischi per il
proprio
patrimonio

Il professionista deve tutelare il suo patrimonio:

- dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi danneggiati dalla Sua attività con polizza di Responsabilità civile professionale
- dai costi che deve sopportare per difendersi dai contenziosi con polizza di Tutela legale professionale

I rischi della professione

La disciplina del codice civile

Professione intellettuale

Attività di natura prevalentemente, anche se non sempre esclusivamente, **intellettuale** il cui esercizio richiede una peculiare **formazione culturale, scientifica e tecnica**; esse si caratterizzano per l'**autonomia** decisionale nella scelta delle modalità di intervento, e per la **responsabilità** diretta e personale sul proprio operato.

Le prestazioni sono valutate dall'articolo 1176 e 2236 del Codice Civile

I rischi della professione

La disciplina del codice civile

Articolo 1176

La norma impone al libero professionista di impiegare nell'esercizio della propria attività la **diligenza media** di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto

➔ **Obbligo di mezzi**

Nelle **professioni intellettuali** si ha **l'obbligo di mezzi**,
ma nelle **professioni tecniche** anche un ➔ **Obbligo di risultato**
soprattutto quando la prestazione è di routine o di facile esecuzione



Il progettista non solo deve “fare tutto quello che è possibile” per ottenere il risultato sperato, ma deve far conseguire al cliente il risultato da questi voluto. Deve quindi realizzare un progetto attuabile e di concreta utilizzazione.

I rischi della professione

La disciplina del codice civile

Articolo 2236

La norma attenua la responsabilità del professionista, ritenuto responsabile solo per dolo o **colpa grave** qualora la prestazione professionale **implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà** o complessità per i quali è richiesto un impegno intellettuale superiore a quello medio.

La Cassazione ha ristretto la norma precisando che si applica solo per imperizia (violazione di regole tecniche dell'arte - insufficiente preparazione o mancanza di aggiornamento) mentre per omissione di attenzione (negligenza) o accortezza / lungimiranza nel prevenire il danno (imprudenza) il professionista risponde anche per colpa lieve.

*Quali sono i casi integranti la particolare difficoltà? La norma è ulteriormente ridotta per la velocità del progresso tecnico con conseguenti standard valutativi del professionista **in costante aumento**.*

I rischi della professione tecnica

Riforme e modifiche normative

1

Riforma delle professioni

Dpr 137/2012 (G.U. 189/2012) del D.L. 138/2011 Legge 148/2011

2

Codice dei contratti pubblici

D.Lgs 163/2006 (ex Legge Merloni 109/94)

Obblighi di legge

Dpr 137/2012

14 agosto 2013

Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali, **idonea** assicurazione per i danni derivanti **al cliente** dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare.

I rischi della professione tecnica

Approfondimento sulla legge sugli appalti

Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006)

Il decreto legislativo richiede una **garanzia assicurativa per le eventuali perdite patrimoniali subite dall'amministrazione aggiudicataria**, consistenti in "nuove spese di progettazione" e "maggiori costi per varianti" determinate da errori imputabili a colpa professionale del progettista.

L'obbligo assicurativo si esplica in due fasi:

1. Lettera di impegno

2. Polizza assicurativa

emessa nel momento in cui la pubblica amministrazione approva il progetto e richiede l'emissione del documento contrattuale di polizza, nel rispetto della lettera di impegno

E' necessario **un singolo contratto assicurativo per ogni opera**, con l'intero premio pagato all'atto dell'emissione, per garantire alla stazione appaltante la certezza della validità della garanzia per l'intera durata dei lavori.

Le coperture assicurative

Ho fatto la polizza dal 2008 al 2010, ma poi ho smesso di assicurarmi. Oggi mi chiedono un risarcimento per lavoro svolto nel 2009. Sono assicurato?

Quand'è che sono coperto ?

Quale evento attiva la polizza?

Quale sarà il massimale più adeguato?

Se cesso la mia attività e poi mi avanzano una richiesta di risarcimento, sono coperto?



Cosa devo guardare per capire se la polizza va bene per me ?



Alcune domande

Sappiamo rispondere?

POLIZZA RC PROFESSIONALE

.



La polizza RC Professionale

Alcuni concetti fondamentali

Formulazione polizza

Loss occurrence

La compagnia risponde dei sinistri verificatisi nel periodo di validità della polizza indipendentemente dal momento in cui vengano denunciati

(art. 1917 C.C.)

Claims made

Le garanzie sono valide per i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo.

Tutti gli Assicuratori escludono sempre la risarcibilità dei danni dovuti a circostanze conosciute o conoscibili dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza (contratto assicurativo)

Aspetti temporali

Retroattività

Qualora il professionista fosse già assicurato, oppure qualora l'assicuratore lo ritenga, lo stesso assicuratore può accordare la copertura per un periodo anteriore alla decorrenza della polizza.

L'evento che determina la richiesta di risarcimento deve verificarsi durante gli anni di retroattività o la vigenza del contratto.

La richiesta di risarcimento può pervenire fino alla scadenza del periodo di polizza

Postuma

Comporta l'operatività della garanzia per un certo periodo di tempo successivo alla cessazione della polizza:

L'evento che determina la richiesta di risarcimento deve verificarsi durante la vigenza del contratto.

La richiesta di risarcimento può pervenire fino alla scadenza del periodo di postuma.

La polizza RC Professionale

Dinamiche temporali delle coperture da Loss a Claims

Loss: fatti avvenuti durante la vigenza della polizza a prescindere dalla data di prima richiesta di risarcimento, come da codice civile ex 1917

Periodo di copertura
(riferito al danno)

Periodo di vigenza del contratto

Con il “loss” le compagnie dovevano tenere in osservazione per molto tempo contratti scaduti prima di poter essere in grado di stabilire una tariffa corretta. Le tariffe risultavano di fatto già inadeguate al momento della loro uscita.

La polizza RC Professionale

Dinamiche temporali delle coperture da Loss a Claims




- Le garanzie sono valide per i reclami ricevuti **per la prima volta** dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo.
- Tutti gli Assicuratori **escludono** sempre la risarcibilità dei danni dovuti a circostanze conosciute o conoscibili dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza

Con il claims a fine anno si fanno i conti....

La polizza RC Professionale

Dinamiche temporali delle coperture da Loss a Claims



Anni senza copertura assicurativa

Claims made

Svantaggi

1. **Anni precedenti senza copertura assicurativa.** Il claims made è stato recepito in forme troppo diversificate, lontano dall'essere il claims "perfetto" ovvero con retroattività illimitata
2. **L'interruzione del periodo di copertura può esporre il professionista al rischio patrimoniale** derivante dalla totale assenza di copertura (se il professionista riceve la richiesta di risarcimento dopo non aver rinnovato la polizza non sarà garantito da parte dell'assicuratore)
3. **Importanza nelle definizioni di sx delle "circostanze".** Molte compagnie definiscono il sinistro la richiesta formale e scritta di risarcimento del danno. L'assicurato si può trovare nella spiacevole situazione di essere a conoscenza di un fatto che può originare la richiesta di risarcimento ma di non poterla denunciare perché la richiesta materialmente non gli è arrivata ma al momento del cambio con il nuovo assicuratore quest'ultimo sulla base del 1892/1893 del codice civile esclude eventuali richieste danni relative a fatti, atti, notizie e circostanze delle quali l'assicurato era già a conoscenza.
4. Da **penale a civile**....
5. Attività specifiche **non** più esercitate

Vantaggi

1. **Massimale** non capiente precedente polizza.
2. **Garanzie** non prestate dalla precedente copertura (*attenzione clausola retro*)

Claims made

Conclusioni

- Senza retroattività illimitata forte disincentivo a cambiare assicuratore. Ma se è la compagnia a disdettare?
- Un contratto RC con clausola *claims made* è atipico. La clausola è lecita ma vessatoria: per l'assicuratore c'è un'evidente limitazione di responsabilità. E' quindi necessaria l'approvazione per iscritto con doppia firma. Le prime polizze in *claims made* non l'avevano e alcuni tribunali hanno condannato le compagnie a prestare il rischio come se fossero in *loss occurrence*.
- In Germania valgono le condizioni in *loss occurrence*, in Francia il *claims* è legittimo solo se con retro illimitata, in Italia una "giungla"

Scrittura privata per il Conferimento di Incarico Professionale

Conclusioni

Il giorno ____ dell'anno _____, presso _____, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

il Sig. _____, _____, di seguito denominato "Committente"

E

Il professionista tecnico _____, di seguito denominato "Professionista".

Premesso che:

- il Committente ha interesse a _____ ed intende conferire incarico al Professionista;
- Il Professionista è abilitato a svolgere la prestazione professionale funzionale all'espletamento dell'incarico e si dichiara disponibile ad accettare;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) Conferimento dell'incarico professionale

Art. 2) Accettazione dell'incarico professionale

Art. 3) Oggetto della prestazione del Professionista

Art. 13) Polizza assicurativa

Il professionista dichiara di essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con polizza n. _____, contratta con la Compagnia di Assicurazioni _____, con massimale di € _____.

Art. 14) Controversie – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Foro esclusivo

Art. 15) Elezione di domicilio

Art. 16) Varie

.....quale tutela al consumatore dall'obbligo di polizza?

Le diverse strutture di una polizza RC Professionale

Premio	Regolazione	Fisso
Rinnovabilità	Con tacito rinnovo	Senza tacito rinnovo
Garanzie	<p>Rischi nominati o definiti</p> <p>Condizioni generali, particolari, esclusioni e condizioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D. Lgv. 81/2008, • danni alle opere, • norme urbanistiche, • Interruzione attività di terzi... 	<p>All risks</p> <p>Condizioni generali e particolari ed esclusioni</p>
Questionario in assunzione	Dettaglio attività	Nessuna richiesta
Validità temporale	<p>Retro e postuma</p> <p><i>Attenzione alla postuma: opera anche per il periodo di retro?</i></p>	
Definizione di sinistro	<p>Richiesta danni scritta.</p> <p>Il procedimento penale?</p>	Anche circostanze

Il questionario Parte integrante della polizza.....

ESTENSIONI DISPONIBILI:

- Gravi Difetti nelle Opere**
- Errata interpretazione di norme urbanistiche**
- Postuma Decennale**
- R.C. da Decreto Legislativo 81/2008 (ex 494/96)**
- R.C. da Decreto Legislativo 81/2008 (ex 626/94)**
- R.C. ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (ex 675/96)**
- Proprietà dei locali**
- Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali**

Definizione di sinistro

Limitatamente alla garanzia “Responsabilità civile professionale”, per Sinistro si intende:

- la richiesta scritta, con la quale venga richiesto ad uno o più Assicurati il Risarcimento di danni imputabili ad essi in conseguenza di un proprio comportamento colposo; o
- ogni procedimento civile volto ad ottenere il Risarcimento per i danni derivanti da comportamento colposo dell'Assicurato; o
- ricevimento di un avviso di un procedimento penale ove

Definizione di sinistro con CIRCOSTANZE

Circostanze

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione*, un'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

«CONTINUOS COVER» L'importanza di una Compagnia.....

A parziale modifica della voce 9.8 dell'articolo 9, gli Assicuratori acconsentono a tenere indenne l'Assicurato anche qualora il Reclamo denunciato agli Assicuratori in conformità all'articolo 12 sia la conseguenza di situazioni o circostanze che fossero già note all'Assicurato prima della data d'inizio della Durata del Contratto (*definizione J*) e che non siano state comunicate agli Assicuratori prima di tale data o non siano state dichiarate nel modulo di Proposta allegato (*articolo 2*) - escluso quindi ogni applicazione della presente clausola ai Sinistri, come definiti dal presente contratto, già sorti alla data della sua stipula. L'obbligazione degli Assicuratori è in ogni caso soggetta ai limiti, ai termini e alle condizioni della presente polizza ed è subordinata al ricorrere di ognuna delle seguenti condizioni essenziali:

- I. che la mancata comunicazione agli Assicuratori o la dichiarazione erronea o reticente nel modulo di Proposta non sono dovute a intenzioni dolose;
- II. che l'Assicurato è stato regolarmente coperto di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile professionale tramite polizze emesse dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's, per l'intero periodo - senza soluzione di continuità - che ha inizio dal momento in cui le predette situazioni o circostanze sono venute a sua conoscenza fino al momento in cui egli fa denuncia del Reclamo agli Assicuratori;
- III. che il Reclamo rientri nella copertura prevista tanto dalla presente polizza che dalla polizza emessa in precedenza dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's nel perdurare della quale l'Assicurato è venuto a conoscenza delle predette situazioni o circostanze;
- IV. che le predette situazioni o circostanze non siano state denunciate su polizze emesse in precedenza dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's.

E' inteso che su ogni Reclamo rientrante nei disposti di questo articolo resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% (venti per cento) del danno liquidato, con un minimo pari al 150% della franchigia più elevata tra quella applicabile ai sensi di questo contratto e quella applicabile ai sensi del contratto che era in corso nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza delle predette situazioni e circostanze.

Le diverse strutture di una polizza RC Professionale

<p>Massimali e sottolimiti per tipo di attività/danno</p>	<p>Danni corporali a persone per lesioni o morte</p> <p>Danni materiali alle opere solo per crollo, rovina totale o parziale e gravi difetti (di solito valida per le opere già ultimate alla data di stipula dell'assicurazione)</p> <p>Danni patrimoniali (mancata rispondenza dell' opera all' uso, mancato rispetto vincoli urbanistici, interruzione di attività). <i>Generalmente 1/3 oppure 30% del massimale</i></p>	<p>Nessuna riduzione di massimale</p> <p>Nessuna limitazione per tipologia di danno.</p>
--	--	--

Danni opere

• **Grave difetto che incide sulla stabilità dell'opera** – l'alterazione di una parte o della totalità dell'opera che incide sulla struttura e funzionalità della stessa determinando pericolo di Rovina totale.

Grave difetto che rende l'opera inidonea all'uso – l'alterazione di una parte o della totalità dell'opera che incide sulla funzionalità e rispondenza della stessa agli scopi per cui fu progettata e costruita.

Danni opere

Rovina parziale – distacco di singoli elementi costruttivi stabilmente incorporati nell'opera, anche se le strutture essenziali di essa non risultino definitivamente compromesse.

Rovina totale – la disintegrazione delle strutture essenziali di un'opera in modo che la forza di coesione tra i singoli elementi costruttivi venga superata e vinta dalla forza di gravità.

Danni opere

i danni:

c alle opere di natura edile progettate e/o soggette alla direzione lavori, nonché ai relativi impianti di servizi, **solo se provocati da crollo, rovina totale o parziale delle opere stesse**. La garanzia comprende anche le spese imputabili all'*Assicurato* per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che costituisca pericolo per l'incolumità di persone o per l'integrità di cose, **con l'obbligo, da parte dell'*Assicurato*, di darne immediato**

... e i danni conseguenti ad errori che non causano crollo, rovina totale o parziale, o i difetti non gravi sono coperti?

Sinistro DANNI OPERErespinto

- .

Come una Compagnia respinge tali eventi.....

- La garanzia assicurativa non risulta operante

In particolare la garanzia è operante solo nel caso in cui i danni riscontrati compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera. Nel sinistro de quo tale condizione non risulta soddisfatta.

Perdite pecuniarie (danni patrimoniali)

Attenzione ai sottolimiti

RISCHIO ASSICURATO	LIMITE DI INDENNIZZO
2.1 <i>Perdite pecuniarie in genere</i>	30 % del <i>massimale</i> indicato nel <i>modulo di polizza</i>, per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo, con il massimo di € 300.000

Le diverse struttura di una polizza RC Professionale

Franchigia	Diversificata per attività, danno od opera ed espressa anche in percentuale (esempio 10% minimo € 500...alcune anche con un massimo)	Fissa (esempio € 500)
Vincolo di solidarietà	Generalmente escluso, se compreso verificare con quali soggetti: <i>tutti o solo con altri professionisti?</i>	
Consulente assicurativo	Agente	Broker
Contratto	Individuale	Convenzione
RCT Conduzione locali RCO Dipendenti	Prestata come estensione di garanzia	Compresa

Il margine di solvibilità



Patrimonio libero dell'impresa

Garanzia della stabilità
finanziaria



**LA PAROLA
CHIAVE**

Margine di solvibilità

- **Il margine di solvibilità corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, ossia al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. Raappresenta una garanzia della stabilità finanziaria dell'impresa. Nelle compagnie del ramo danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri. Per le società del ramo vita deve essere proporzionale agli impegni assunti**

LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE


.



La garanzia Tutela Legale

Ambiti di applicazione

Quando può essermi utile una copertura di Tutela Legale?



La garanzia Tutela Legale

Ambito Penale

Ogni cittadino può essere soggetto ad un Giudizio qualora il suo comportamento costituisca offesa a uno o più beni giuridici tutelati da apposita norma dell'ordinamento



La garanzia Tutela Legale

Ambito Penale: il Reato

REATO

I reati si distinguono a seconda della pena in:

Contravvenzione



Arresto e/o ammenda

Delitto



Ergastolo, reclusione e/o multa

si distingue tra:

Colposo Violazione involontaria

Preterintenzionale Violazione con conseguenze oltre le intenzioni

Doloso Violazione volontaria

La garanzia Tutela Legale Ambito Penale: la Responsabilità Penale

«*La Responsabilità Penale è **personale***» (art. 27 Cost.)

«*Il soggetto che commettendo un reato cagioni un danno patrimoniale o non patrimoniale è tenuto a risponderne a norma delle leggi civili*» (art. 185 c.p.)

L'art. 5 del d.lgs. 231/2011 introduce il concetto di **responsabilità dell'ente** ovvero di una persona giuridica

La garanzia Tutela Legale

Ambito Penale: il Procedimento Penale

Il procedimento penale è un assieme di attività volte ad accertare i fatti che costituiscono reato

Le fasi del procedimento sono due:

1. Le **indagini preliminari** volte ad accertare se l'azione debba o meno essere coltivata
2. **Il giudizio**

Quando l'indagato deve essere informato del procedimento penale viene emesso un **avviso di garanzia**.

L'avviso di garanzia è una comunicazione scritta contenente:

1. Indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
2. Indicazione della data e del luogo del fatto;
3. invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

La garanzia Tutela Legale

Ambito Civile

Il mondo delle relazioni tra cittadini da cui possono generarsi molteplici tipologie di controversie.

VIOLAZIONE DI UNA NORMA CIVILE

=

ILLECITO CIVILE

La garanzia Tutela Legale

Ambito Civile: l'Illecito Civile

ILLECITO CIVILE

Contrattuale



Consiste nella violazione di un dovere di comportamento che l'autore dell'illecito ha assunto nei confronti di un soggetto determinato

**INADEMPIMENTO DI
OBBLIGAZIONE**

Extra Contrattuale



Consiste nella violazione del generale principio dell'
Alterum non ledere
(o *neminem ledere*),
ossia del divieto di arrecare danni ad altri
(terzi)

**ARRECARRE
DANNI AD ALTRI**

La garanzia Tutela Legale

Ambito Civile: la Responsabilità Civile

Conseguenza dell'illecito è la responsabilità di **chi** lo abbia commesso.

E' civilmente responsabile **colui che** ha provocato un danno ingiusto e deve risarcirlo al danneggiato, o **chi** non ha adempiuto un'obbligazione e deve pagarne le conseguenze.

La responsabilità civile si distingue in:

 **Extracontrattuale**

 **Contrattuale**

La garanzia Tutela Legale: Ambito Civile: la Responsabilità Civile Extracontrattuale

Sorge quando, senza che sussista alcun rapporto obbligatorio tra le parti, viene violato il **dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica**.

Perché sussista tale responsabilità devono concorrere:

- il **fatto**
- l'**illiceità** del fatto
- l'**imputabilità** del fatto al danneggiante
- il **nesso causale** tra fatto e danno
- il **danno**

La garanzia Tutela Legale

Ambito Civile: la Responsabilità Civile Contrattuale

In questo caso il soggetto è responsabile rispetto ad una **preesistente obbligazione**.

La responsabilità può derivare da:

- inadempimento
- inesatto adempimento
- adempimento tardivo

dell'obbligazione assunta precedentemente.

La garanzia Tutela Legale

Ambito Civile: gli artt. 2043 e 1218 CC

ART. 2043 **del Codice Civile**

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

ART. 1218 **del Codice Civile**

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La garanzia Tutela Legale

L'esercizio della pretesa al risarcimento

A seguito delle violazioni contrattuali e/o extracontrattuali possono insorgere delle pretese al risarcimento (**azioni**):

Azione stragiudiziale: si tratta dell'attività volta a cercare una bonaria definizione della controversia per evitare il ricorso al giudice

Azione giudiziale: un soggetto terzo ed imparziale (giudice) viene chiamato a dirimere la controversia.

È successiva o del tutto indipendente dall'azione stragiudiziale

La garanzia Tutela Legale

Oggetto della vertenza

A seconda dell'oggetto, l'azione si distingue in

Azione extracontrattuale: - assenza di obbligazione

- danno ad un terzo

- azione del terzo contro il presunto responsabile che dovrà quindi difendersi

Azione contrattuale:

- esistenza di un obbligo contrattualmente assunto

- violazione dell'obbligo

- azione del terzo contro il presunto responsabile che dovrà quindi difendersi

La garanzia Tutela Legale

Ambito Amministrativo

Gli svariati motivi di disaccordo tra i Cittadini e la Pubblica Amministrazione sono trattati dal Diritto Amministrativo.

Il diritto amministrativo è un insieme di norme volte a regolare l'attività della pubblica amministrazione ed i rapporti tra quest'ultima ed i cittadini.

La garanzia Tutela Legale Ambito Amministrativo

La violazione della norma amministrativa costituisce un illecito amministrativo e comporta una sanzione.

Chiunque ritenga tale sanzione «ingiusta» può proporre opposizione alla stessa.

VIOLAZIONE DI UNA NORMA AMMINISTRATIVA

=

ILLECITO AMMINISTRATIVO

La garanzia Tutela Legale

La sanzione amministrativa

Chi commette un illecito amministrativo è sanzionabile.

Esistono varie tipologie di sanzioni amministrative:

Pecuniarie: consistono nell'obbligo a pagare una somma di denaro;

Interdittive: precludono l'esercizio di un diritto

(ad. es. sospensione dei lavori, revoca o sospensione di licenze o concessioni)

Accessorie: si applicano congiuntamente a un'altra figura di sanzione amministrativa.

La garanzia Tutela Legale

La sanzione amministrativa: l'opposizione

Contro la sanzione amministrativa ritenuta illegittima è possibile proporre ricorso per ottenere

- l'annullamento totale o parziale della sanzione
- la riduzione della sanzione

Il ricorso può essere proposto:

- all'ente che ha pronunciato il provvedimento (ricorso gerarchico)
- al giudice amministrativo

Nelle polizze di Tutela Legale ciò che normalmente si comprende è *attività di opposizione alle sanzioni amministrative.*

La garanzia Tutela Legale

Il Sinistro: l'insorgenza

Il sinistro accade, si verifica o più tecnicamente “**insorge**” nel momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un Terzo avrebbero **iniziato a violare norme di legge o regole contrattuali**.

Un sinistro è considerato in garanzia, solo se **insorge in vigenza di contratto**, ovvero dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza sino al suo termine.

La garanzia Tutela Legale

Il Sinistro: la carenza assicurativa

E' necessario prestare attenzione ad eventuali periodi di **carezza assicurativa** contrattualmente previsti, ovvero il periodo in cui pur essendo la polizza attiva, la specifica garanzia non opera.

Ad esempio, per:

Vertenze civili di natura contrattuale:

*«..... si intendono in garanzia solo se **insorgono almeno 90 giorni oltre la data di stipulazione** della polizza»*

Atti di volontaria giurisdizione - Vertenze su immobili - Procedimenti di natura tributaria:

*«..... si intendono in garanzia solo se **insorgono almeno 180 giorni oltre la data di stipulazione della polizza**»*

La garanzia Tutela Legale Retroattività e Postuma

Se è prevista la clausola di “**garanzia pregressa o retroattività**” significa che si considerano coperti eventi insorti antecedentemente alla data di stipulazione del contratto.

E' importante che al momento della stipulazione **l'Assicurato dimostri di non esserne a conoscenza.**

Esistono tipologie di polizze che prevedono la “**garanzia postuma**”, secondo la quale è data facoltà all'Assicurato di denunciare eventi insorti in vigenza di polizza ma i cui effetti si manifestano soltanto dopo la data di cessazione del contratto.

La garanzia Tutela Legale

Concetti generali

Massimale

Il massimale in una polizza di Tutela Legale rappresenta la massima esposizione economica della Compagnia per ogni sinistro.

E' importante ricordare che:

➡ **è unico per sinistro** ma **illimitato per anno**.

Territorialità

Esistono garanzie la cui validità è limitata al territorio italiano, allo Stato del Vaticano o a San Marino. Altre sono operanti nei Paesi dell'Unione Europea o in tutta Europa.

La polizza di Responsabilità civile professionale. Le spese Legali ex art. 1917 CC

«Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.»

MA → le Polizze precisano che:

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze

QUINDI → l'assicurato dovrà costituirsi e chiamare in garanzia l'assicuratore.

MA → le spese di tale attività spesso sono a suo carico o sono compensate (ognuno tiene le proprie), soprattutto se non si riesce a provare che l'assicuratore invitato formalmente ad adempiere (gestire la lite) non lo ha fatto immotivatamente o per mala gestio.

La polizza di Tutela legale Raccordo con la Polizza di Responsabilità Civile

Spesso tale garanzia opera soltanto qualora il caso assicurativo sia coperto da un'apposita Assicurazione di Responsabilità Civile verso **TERZI** e **ad integrazione e dopo esaurimento** di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile

QUINDI  **la polizza opera SOLO dopo l'esaurimento di ¼ del massimale della polizza di Responsabilità Civile**

Attenzione alla dicitura Controversie per inadempienze contrattuali con i clientiche non sono considerati terzi!

In altri casi è espressamente esclusa l'operatività della garanzia per le controversie con la Compagnia di Responsabilità Civile

QUINDI  **la polizza NON opera**



Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - www.marsh.it

Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 - Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861

Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.